

SCIUKER FRAMES S.P.A.



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames S.p.A.
in data 26 novembre 2018

SOMMARIO

PREMESSA	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1. DEFINIZIONI	4
ASPETTI PROCEDURALI	6
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	6
3. TRATTATIVE, ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	7
4. PRESIDI EQUIVALENTI	8
5. DELIBERE-QUADRO.....	8
OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO	10
6. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	10
7. INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA.....	10
8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA MAR.....	10
ALTRE DISPOSIZIONI.....	12
9. VIGILANZA SULLA PROCEDURA	12

PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta ad individuare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Sciuker Frames S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla quotazione delle azioni della Società sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’articolo 10 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e da ultimo modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 (il “**Regolamento OPC**”). Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia (le “**Disposizioni OPC AIM Italia**”).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, si rinvia alle disposizioni del Regolamento OPC (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia) ed alle Disposizioni OPC AIM Italia. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento OPC (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) ed alle Disposizioni OPC AIM Italia si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 26 novembre 2018, previo parere favorevole dell’amministratore indipendente. Si segnala che in data 1 agosto 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di conformarsi al contenuto della suddetta procedura già a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.

Si precisa che la Società non è qualificabile quale emittente con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 2-*bis* del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971/1999.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori di Sciuker Frames S.p.A. che vengano qualificati dalla Società come indipendenti ai sensi del paragrafo Definizioni, articolo 1, lettera (h) delle Disposizioni OPC AIM Italia.

“Amministratori non Correlati”: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

“Comitato Parti Correlate” o **“Comitato”**: il comitato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, composto esclusivamente (i) dall'Amministratore Indipendente e (ii) dal Presidente del Collegio Sindacale. Resta inteso che qualora il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali previsioni si ricorrerà ai Presidi Equivalenti di cui all'articolo 4.

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“MAR”: il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

“Operazioni con Parti Correlate” o **“Operazioni”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“Operazioni di Importo Esiguo”: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, Euro 30.000, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le *“operazioni di maggiore rilevanza”* come individuate sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni OPC AIM Italia.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“Organo Delegato”: l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia delegato proprie attribuzioni.

“Parte Correlata”: la *“parte correlata”* come definita nell’Allegato 1 delle Disposizioni OPC AIM Italia¹.

“Soci non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.

“Società Controllata”: un’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità.

“Società Collegata”: un’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto.

¹ Per chiarezza espositiva, si precisa che l’Allegato 1 delle Disposizioni OPC AIM Italia definisce Parte Correlata il soggetto che, rispetto ad una società:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una Società Collegata della Società;
- c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);
- f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “joint venture” e “stretto familiare” si rinvia all’Allegato 1 delle Disposizioni OPC AIM Italia.

ASPETTI PROCEDURALI

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

2.1. La presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società e del comitato esecutivo (ove nominato);
- b) alle deliberazioni di ripartizione degli emolumenti e in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società;
- d) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- e) fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, delle Disposizioni OPC AIM Italia, ove applicabile, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, nonché le relative operazioni esecutive;
- f) fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, delle Disposizioni OPC AIM Italia, ove applicabile, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- g) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In tal caso – in deroga agli obblighi informativi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza previsti dall'articolo 6 della presente Procedura – la Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, indicherà nella propria relazione sulla gestione, le operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie;
- h) fermo quanto previsto dall'articolo 6 della presente Procedura, alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- i) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Ai fini di tale esenzione, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione, anche tenuto conto dei criteri indicati dalla Consob. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate;

j) alle Operazioni urgenti di cui all'articolo 7, comma 6, delle Disposizioni OPC AIM Italia, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

2.2. La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate. In tal caso, la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l'Operazione è riservata agli organi competenti della Società Controllata, previo motivato parere del Comitato di cui al successivo articolo 3, paragrafo 5, della presente Procedura. Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato, la Società Controllata dovrà inviare tempestivamente alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria. Ove l'Operazione venga approvata, dell'esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società.

3. TRATTATIVE, ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

3.1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 del Regolamento OPC e dell'articolo 13 Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.

3.2. Prima dell'avvio di una trattativa per l'esecuzione di una determinata operazione per conto della Società (oppure della Società Controllata, per il tramite della quale la Società intende realizzare l'operazione), i soggetti che sono competenti all'approvazione e/o esecuzione di detta operazione devono verificare se:

- a) l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate;
- b) sia applicabile o meno almeno un caso di esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente Procedura.

Qualora venga accertato che la controparte di tale operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente all'Organo Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'Operazione.

3.3. L'Organo Delegato, ovvero il diverso soggetto incaricato delle trattative e/o dell'istruttoria, fornisce con congruo anticipo al Comitato, nonché all'organo competente ad approvare l'Operazione, informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica Operazione. Nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano definite quali Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

3.4. Tutte le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero al Consiglio di Amministrazione della Società.

3.5. Nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlate ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

3.6. Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di comprovata professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore dell'Operazione (entro l'ammontare massimo di spesa del 5% del valore della stessa) e comunque non dovrà mai essere superiore ad Euro 25.000 per ogni singola operazione.

3.7. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per l'esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il proprio parere motivato non vincolante. Nella riunione del Consiglio

di Amministrazione della Società convocato per l'approvazione dell'Operazione, il Presidente del Comitato o un membro del Comitato a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato stesso.

- 3.8.** Il verbale della deliberazione di approvazione dell'Operazione riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.9.** Ove l'Operazione venga approvata, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società, con periodicità almeno trimestrale, dovranno ricevere una completa informativa sull'esecuzione dell'Operazione.
- 3.10.** Fermo quanto previsto dall'articolo 17 della MAR, nel caso di una o più Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali Operazioni, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui sopra o sul sito internet della Società www.sciuker.it.
- 3.11.** La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
- 3.12.** Qualora – in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza – la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

4. PRESIDI EQUIVALENTI

- 4.1.** Qualora – in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:
 - a) il parere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della presente Procedura viene rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non risulti essere, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
 - b) il parere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della presente Procedura viene rilasciato da un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 4.2.** In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

5. DELIBERE-QUADRO

- 5.1.** Le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, come individuate a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, da realizzarsi anche tramite Società Controllate, possono essere approvate da delibere-quadro.

- 5.2. Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente Procedura, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro.
- 5.3. Le delibere-quadro non possono avere un'efficacia superiore ad un anno e devono riferirsi ad Operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 5.4. Il Consiglio di Amministrazione della Società riceve, almeno ogni tre mesi, una completa informativa sull'attuazione delle delibere-quadro nel periodo di riferimento.
- 5.5. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo (come *infra* definito).

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

6. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 6.1.** In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Società Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM Italia (il "**Documento Informativo**").
- 6.2.** La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società medesima, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni OPC AIM Italia. Ai fini del predetto cumulo, rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della presente Procedura.
- 6.3.** Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 delle Disposizioni OPC AIM Italia.

7. INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA

- 7.1.** La Società fornisce informativa, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 7.2.** Ai fini del precedente paragrafo, l'informativa sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA MAR

- 8.1.** Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di eventuali Società Controllate, sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 della MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
- a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 2 alle Disposizioni OPC AIM Italia e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;

- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

ALTRE DISPOSIZIONI

9. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

- 9.1.** Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Disposizioni OPC AIM Italia, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.